



Anna Rita Predieri
Notaio

Repertorio N.28.658=

Raccolta N.10.440=

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A PESARO

IL 23/02/2022

AL N. 838

SERIE IT

L'anno duemilaventidue in questo giorno di lunedì ventuno del
mese di febbraio;

alle ore diciotto e minuti trenta;

in Pesaro, nel mio studio, Galleria dei Fonditori, n.3 (Centro
Commerciale Miralfiore);

avanti a me Dott.ssa Anna Rita PREDIERI, Notaio in Pesaro, i-
scritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Pesaro e Urbino;

è presente la signora

BINDA Francesca, nata a Sant'Angelo in Lizzola il 2 giugno
1948, residente a Pesaro, Via Tocci, n.35, codice fiscale "BND
FNC 48H42 I285U", cittadina italiana, della cui identità perso-
nale io Notaio sono certo.

La signora Binda Francesca mi dichiara di essere qui interve-
nuta nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo
dell'associazione non riconosciuta denominata "ANIMAL HOU-
SE", con sede in Pesaro, Via Tocci, n.35, fornita di codice fi-
scale 92008090414, iscritta nel registro della Regione Marche
delle Organizzazioni di Volontariato con decreto n.40 del 23
aprile 1998 sanità igiene produzione animale.

La stessa inoltre dichiara e conferma che trovasi riunita in
questo giorno, luogo ed ora l'assemblea della predetta asso-

	ciazione, per discutere e deliberare sul seguente	
	Ordine del Giorno:	
	- Adeguamento alle disposizioni del codice del Terzo Settore	
	di cui al D.Lgs 117/2017 - Modifiche statutarie e adozione di	
	un nuovo testo di statuto sociale.	
	Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presiden-	
	za dell'assemblea il medesimo presidente signora Binda Fran-	
	cesca, la quale, constatato e datomi atto:	
	- che sono presenti a gli associati signori:	
	BINDA Francesca, nata a Sant'Angelo in Lizzola il 2 giugno	
	1948, codice fiscale "BND FNC 48H42 I285U";	
	BAIONI Linda, nata a Pesaro il 16 luglio 1970, codice fiscale	
	"BNA LND 70L56 G479C";	
	ZAPPALA' Costanza, nata a Roma il 10 febbraio 2004, codice fi-	
	scale "ZPP CTN 04B50 H501X";	
	ZAPPALA' Edoardo, nato a Roma il 9 maggio 2002, codice fiscale	
	"ZPP DRD 02E09 H501E"; e	
	BAIONI Davide, nato a Pesaro il 29 febbraio 1968, codice fi-	
	scale "BNA DVD 68B29 G479P";	
	- che l'articolo dieci dello statuto sociale prevede che per	
	la modifica della statuto occorre l'approvazione dei due ter-	
	zi dei soci, presenti o rappresentati, riuniti in assemblea;	
	- che per il Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente	
	signora Binda Francesca e il Consigliere signor Baioni Davide;	
	- che l'associazione non ha organo di controllo;	

	- che nessuno dei presenti si oppone alla discussione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno;	
	dichiara la presente assemblea regolarmente costituita, es-	
	sendo presenti numero cinque associati su un totale di sette	
	e quindi atta a deliberare.	
	Invita poi me Notaio a fungere da Segretario ed a dare atto	
	delle risultanze dell'assemblea stessa, come appreso da me	
	verbalizzate.	
	Passando quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine	
	del giorno il Presidente, ricorda agli intervenuti che l'As-	
	sociazione "ANIMAL HOUSE" è stata costituita con atto ricevu-	
	to dal Dott. Luigi Ragazzini, già Notaio in Pesaro il dì 8 a-	
	prile 1991, repertorio n. 52.127/3.144, debitamente registrato,	
	e fa presente agli associati intervenuti che occorre variare	
	lo statuto sociale, per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs	
	117/2017 (Codice del Terzo Settore) e permettere all'associa-	
	zione di rientrare nell'ambito degli Enti del terzo settore.	
	Tali modifiche si rendono necessarie ai fini della trascri-	
	zione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)	
	nella sezione dedicata alle Organizzazioni di Volontariato.	
	Il presidente illustra quindi all'assemblea il nuovo testo	
	dello statuto, articolo per articolo e nel suo complesso, e-	
	videnziando di volta in volta le differenze tra i vecchi ar-	
	ticoli e i nuovi articoli modificati e conformi al D.Lgs	
	117/2017.	

	L'Assemblea,udita la relazione del Presidente,dopo ampia e	
	approfondita discussione,all'unanimità approva la proposta	
	del medesimo e pure all'unanimità delibera:	
	- di approvare il nuovo testo di statuto che sostituisce in-	
	tegralmente quello precedente;	
	- di conferire al legale rappresentante dell'associazione si-	
	gnora Binda Francesca tutti i più ampi poteri per l'esecuzio-	
	ne della qui presa deliberazione.	
	La signora Binda Francesca viene espressamente autorizzata	
	dall'assemblea ad apportare al presente atto ed allo statuto	
	allegato le modifiche che venissero richieste dalle competen-	
	ti autorità.	
	La signora Binda Francesca si impegna a presentare la neces-	
	saria documentazione presso gli Uffici nei quali l'associa-	
	zione risulta iscritta ed a richiedere l'iscrizione dell'as-	
	sociazione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore	
	(RUNTS), esonerando il Notaio rogante da ogni responsabilità	
	al riguardo.	
	Dopo di che esso Presidente mi consegna, perchè formi parte	
	integrante del presente atto,il testo dello statuto contenen-	
	te le deliberate modificazioni; tale statuto,firmato dalla	
	comparente e da me Notaio,si allega al presente atto sotto la	
	lettera "A",come parte integrante,previa lettura da me Notaio	
	datane alla comparente.	
	Null'altro essendoci da deliberare l'assemblea viene sciolta.	

	Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico	
	dell'Associazione.	
	La comparente,preventivamente informata in materia di priva-	
	cy, autorizza il trattamento dei propri dati personali per le	
	finalità connesse con il presente atto esonerando il Notaio	
	rogante da ogni sua personale e professionale responsabilità	
	al riguardo.	
	La signora Binda Francesca,per la registrazione del presente	
	atto,chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi	
	dell'art.82, comma 3, D.Lgs. 117/92 e dall'imposta di bollo	
	ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs. n.117/2017 (Codice del	
	Terzo Settore).	
	E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, firmato	
	dalla comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane	
	alla medesima comparente, unitamente all'allegato "A",la	
	quale,a mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla sua	
	volontà.	
	Consta di due fogli, muniti delle firme prescritte dalla leg-	
	ge,scritti con mezzi elettronici da persona di mia fidu-	
	cia,sotto mia direzione, dei quali sono occupate pagine cin-	
	que e linee della presente sesta pagina.	
	Firmato alle ore diciannove.	
	F.to:Francesca Binda	
	F.to:Anna Rita Predieri Notaio	

	Allegato "A" all'atto N. 28658/10.440 del Rep.	
	Statuto dell'Associazione	
	“ANIMAL HOUSE - ODV”	
	ARTICOLO 1	
	Costituzione e Sede	
	E' costituita l'Organizzazione di Volontariato ai sensi del Codice civile, della	
	legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo	
	3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e	
	successive modifiche e integrazioni, denominata “ANIMAL HOUSE – Orga-	
	nizzazione di volontariato”, in breve “ANIMAL HOUSE – ODV”, da ora in	
	avanti denominata “Associazione”, con Sede Legale nel Comune di Pesaro.	
	Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di	
	organizzazioni di volontariato.	
	L'utilizzo nella denominazione della locuzione “organizzazione di volonta-	
	riato” o dell'acronimo “ODV” è strettamente legato all'iscrizione al Registro	
	Unico del Terzo Settore. Pertanto, qualora per qualsiasi causa l'Associazione	
	non sia più iscritta al R.U.N.T.S., non potrà utilizzare l'acronimo ODV nella	
	denominazione sociale né fare alcun riferimento alla forma di “organizzazio-	
	ne di volontariato”.	
	L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con	
	delibera dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il tra-	
	sferimento della Sede Legale all'interno dello stesso Comune non comporta	
	modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	ARTICOLO 2	
	Carattere dell'Associazione	

	L'Associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a	
	quello previsto dall'art.32 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri	
	associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo	
	finalità lucrative.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno	
	dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo	
	settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati	
	rimborsi spese di tipo forfettario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.	
	L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.	
	ARTICOLO 3	
	Durata dell'Associazione	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	ARTICOLO 4	
	Scopi e attività dell'Associazione	
	L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in	

	particolare: promuovere e divulgare un'educazione zoofila tra i cittadini ed	
	in modo particolare fra gli studenti e gli insegnanti non volta alla salvaguar-	
	dia e tutela dei diritti di tutti gli animali ed in modo particolare dei diritti dei	
	cani.	
	L'Associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi	
	la seguente attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo	
	settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei pro-	
	pri associati:	
	- interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del	
	randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 e alla salvaguardia e	
	al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e	
	razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abi-	
	tualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.	
	L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente	
	con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti atti-	
	vità specifiche:	
	1. Salvaguardia e tutela dei diritti di tutti gli animali ed in modo particolare	
	dei diritti dei cani;	
	2. Promuovere e divulgare un'educazione zoofila fra i cittadini ed in partico-	
	lare fra gli studenti e gli insegnanti;	
	3. Intervenire presso le Pubbliche Istituzioni per la creazione all'interno del-	
	la città di spazi usufruibili agli animali e agli zoofili;	
	4. Collaborare con le Istituzioni Pubbliche per la soluzione dei problemi	
	creati dalla convivenza tra animali e persone, anche in relazione alla gestione	
	dei canili pubblici e privati;	

	5. Organizzare incontri, conferenze, seminari, eventi e corsi, promuovere la	
	pet therapy, sensibilizzare i soci e la popolazione ai problemi degli animali;	
	6. Gestire strutture pubbliche o private per lo svolgimento di attività legate a-	
	gli scopi sociali;	
	7. Studiare e attuare ogni altra iniziativa utile alla diffusione di una cultura a-	
	nimalista;	
	8. Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse gene-	
	rale come sopra individuate.	
	Per la realizzazione degli scopi di cui al presente articolo, l'Associazione	
	potrà servirsi e beneficiare di tutti gli aiuti e delle previdenze di qualsiasi	
	specie e natura disposte dallo Stato o da altri Enti, nonché compiere tutti gli	
	atti e contratti rivolti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari.	
	L'Associazione, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto	
	dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, potrà svolgere	
	attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumen-	
	tali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di	
	interesse generale dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo defi-	
	nire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il	
	Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle at-	
	tività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di mis-	
	sione.	
	L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la rea-	
	lizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.	
	Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra	
	l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi	

	mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi	
	in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che di-	
	sciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previ-	
	ste nel presente statuto.	
	Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavo-	
	ratori, dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra na-	
	tura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice	
	del Terzo Settore e da altre disposizione di legge in materia.	
	ARTICOLO 5	
	Requisiti dei soci	
	Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche o, a far data dall'iscri-	
	zione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, enti giuridici (ODV,	
	altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del	
	Codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza	
	alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità	
	e i principi statutari dell'Associazione.	
	L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal	
	Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consul-	
	tazione da parte dei Soci.	
	ARTICOLO 6	
	Ammissione e diritti dei soci	
	L'ammissione dei soci è libera.	
	La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve conte-	
	nere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento in-	
	terno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.	

	Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.	
	In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.	
	La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.	
	Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.	
	L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in Assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.	
	ARTICOLO 7	
	Categorie dei soci	
	L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:	

	-Onorari;	
	-Ordinari.	
	a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.	
	b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.	
	La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.	
	ARTICOLO 8	
	Doveri dei soci	
	L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.	
	ARTICOLO 9	
	Sanzioni disciplinari	

	Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni	
	emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende respon-	
	sabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento	
	al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Diret-	
	tivo le seguenti sanzioni:	
	a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;	
	b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;	
	c) espulsione.	
	Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che do-	
	vranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.	
	In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino	
	alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.	
	Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla co-	
	municazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'As-	
	semblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni	
	dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio	
	Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 (sessanta) giorni.	
	ARTICOLO 10	
	Perdita della qualifica di socio	
	La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:	
	a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;	
	b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è	
	avvenuta l'ammissione;	
	c) per delibera di espulsione;	
	d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fis-	

	sata per il versamento della quota;	
	e) per morte.	
	ARTICOLO 11	
	Organi dell'Associazione	
	Organi dell'Associazione sono:	
	- l'Assemblea generale dei soci;	
	- il Consiglio Direttivo.	
	Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo	
	il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'in-	
	teresse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'ele-	
	zione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata	
	o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'e-	
	lettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che do-	
	vessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Sta-	
	tuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci,	
	decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.	
	ARTICOLO 12	
	Partecipazione all'Assemblea	
	L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede ven-	
	gono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono pre-	
	se le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi	
	sociali.	
	Hanno diritto di voto all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti i so-	
	ci dell'Associazione che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli as-	
	sociati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.	

	L'Assemblea viene convocata in via Ordinaria almeno una volta all'anno en-	
	tro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede Ordinaria che in sede	
	Straordinaria:	
	a) per decisione del Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.	
	ARTICOLO 13	
	Convocazione dell'Assemblea	
	La convocazione dei Soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fat-	
	ta con una o più delle seguenti modalità alternative: per lettera semplice, per	
	posta elettronica, a mezzo PEC, a mezzo fax.	
	E' altresì ammessa la convocazione in forma collettiva, qualora l'Associa-	
	zione disponga di una Sede Sociale accessibile e normalmente frequentata	
	dai soci, per affissione nella Sede Sociale; se l'Associazione possiede un sito	
	internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubbli-	
	cato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argo-	
	menti posti all'ordine del giorno.	
	In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Straordinaria deve	
	essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del	
	Consiglio dimissionario.	
	ARTICOLO 14	
	Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima convoca-	
	zione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di vo-	

	to.	
	In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	L'Assemblea in sede Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.	
	È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le deleghe non possono essere conferite ai membri degli organi amministrativi o di controllo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.	
	I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della Sede Sociale.	
	Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.	
	L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.	
	In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.	

	L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazio-	
	ne, con un numero di voti superiore o uguale alla metà più uno del numero	
	dei soci aventi diritto di voto presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favore-	
	vole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.	
	Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche	
	se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.	
	La partecipazione all' Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche	
	attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individua-	
	zione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secon-	
	do le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Con-	
	siglio direttivo in fase di convocazione.	
	ARTICOLO 15	
	Forma di votazione dell'Assemblea	
	Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per al-	
	zata di mano, per appello nominale o con voto segreto.	
	L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto	
	dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione	
	della seduta elettorale.	
	In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti	
	una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni	
	di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,	
	gli amministratori non hanno voto. Qualora si proceda al rinnovo delle cari-	
	che sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle ele-	
	zioni. Ogni socio all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua	

	quota di adesione.	
	ARTICOLO 16	
	Compiti dell'Assemblea	
	All'Assemblea spettano i seguenti compiti:	
	in sede Ordinaria	
	a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;	
	b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;	
	c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;	
	e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;	
	in sede Straordinaria	
	a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;	
	c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.	
	È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei Soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre	

	all’ordine del giorno dell’Assemblea.	
	ARTICOLO 17	
	Compiti del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestio-	
	ne dell’Associazione ed ha il compito di:	
	- convocare l’Assemblea;	
	- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea;	
	- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;	
	- dare esecuzione alle delibere assembleari;	
	- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	
	da sottoporre all’Assemblea;	
	- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;	
	- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione	
	per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assu-	
	mendo tutte le iniziative del caso;	
	- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse seconda-	
	rie e strumentali alle attività di interesse generale;	
	- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da	
	sottoporre all’Assemblea;	
	- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di	
	cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilan-	
	cio o nella relazione di missione;	
	- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda	
	l’ordinaria amministrazione;	
	- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o	

	da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;	
	- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei so-	
	ci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio	
	prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;	
	- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;	
	- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed isti-	
	tuzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stes-	
	sa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;	
	- redigere l’eventuale regolamento interno;	
	- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di	
	rapporti di collaborazione e dipendenza;	
	- irrogare le sanzioni disciplinari.	
	ARTICOLO 18	
	Composizione del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo cinque	
	membri nominati dall’Assemblea Ordinaria.	
	Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica	
	per cinque anni.	
	Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.	
	Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, può eleggere inol-	
	tre il Segretario ed il Tesoriere economo.	
	In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più	
	dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno ri-	
	portato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del	
	Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore an-	

	zianità di iscrizione.	
	Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione,	
	si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consi-	
	gliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sa-	
	rebbe rimasto in carica il consigliere cessato.	
	Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercor-	
	rente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consi-	
	glio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria am-	
	ministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualo-	
	ra siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 (due	
	terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di	
	sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza	
	qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica,	
	procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si riten-	
	ga necessaria la convocazione di un'Assemblea Ordinaria.	
	Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive	
	o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.	
	I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre as-	
	sociazioni.	
	ARTICOLO 19	
	Riunioni del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una	
	volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessa-	
	rio o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il	

	Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente	
	mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, con-	
	tenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convo-	
	cazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta	
	telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di ne-	
	cessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica posso-	
	no assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qua-	
	lora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verba-	
	le alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo,	
	ferme restando le maggioranze previste.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la	
	maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua	
	assenza, da un consigliere designato dai presenti.	
	Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano,	
	in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del	
	Presidente.	
	Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni	
	e decisioni consiliari.	
	Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle	
	deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'e-	
	sterno.	
	Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo	

	consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argo-	
	menti da discutere.	
	Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della	
	collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio	
	stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del	
	Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di	
	atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	ARTICOLO 20	
	Compiti del Presidente	
	Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di	
	legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon anda-	
	mento degli affari sociali.	
	Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione	
	sia nei riguardi dei soci che dei terzi.	
	Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in	
	via transitoria o permanente.	
	In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli	
	entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.	
	In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso	
	viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.	
	Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impe-	
	dimento momentaneo del Presidente.	

	ARTICOLO 21	
	Segretario dell'Associazione	
	Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari	
	ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal	
	Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi	
	compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consi-	
	glio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci,	
	trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra	
	l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di	
	credito e gli altri enti in genere.	
	ARTICOLO 22	
	Il Tesoriere-Economo	
	Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne	
	tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei	
	libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da appo-	
	sita relazione.	
	ARTICOLO 23	
	Libri sociali	
	L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui de-	
	vono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo	
	I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.	

	Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto,	
	presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Di-	
	rettivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della ri-	
	chiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei	
	Soci.	
	ARTICOLO 25	
	Patrimonio dell'Associazione	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobi-	
	le che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge,	
	nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patri-	
	moniale e finanziario della stessa.	
	Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgi-	
	mento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ARTICOLO 26	
	Entrate dell'Associazione	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazio-	
	ne, e successivamente ogni anno, nella misura fissata dall'Assembleaordi-	
	naria;	
	- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a	
	particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilan-	
	cio ordinario;	
	- da versamenti volontari degli associati;	

	- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti	
	di credito e di altri enti in genere;	
	- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomi-	
	tanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;	
	- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;	
	- da donazioni e lasciti;	
	- da contributi di imprese e privati;	
	- da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo	
	Settore;	
	- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6	
	del Codice del Terzo settore;	
	- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modifi-	
	cazioni.	
	ARTICOLO 27	
	Destinazione degli avanzi di gestione	
	All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi	
	di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante	
	la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzio-	
	ne non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni	
	dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate	
	a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri com-	
	ponenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto associativo.	

	L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di e-	
	ventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realiz-	
	zazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto,	
	ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di uti-	
	lità sociale.	
	ARTICOLO 28	
	Durata del periodo di contribuzione	
	Le quote associative sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque	
	sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio di-	
	missionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al	
	pagamento per tutto l'anno sociale in corso.	
	ARTICOLO 29	
	Diritti dei soci al patrimonio sociale	
	L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di e-	
	sborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed	
	al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli as-	
	sociati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli	
	annuali.	
	I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti sal-	
	vi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e so-	
	no comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né	
	ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di	
	morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi	
	luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento	
	al patrimonio sociale.	

	Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non	
	crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non pos-	
	sono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per succes-	
	sione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.	
	ARTICOLO 30	
	Bilanci	
	L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.	
	Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sotto-	
	porre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successi-	
	vo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio	
	approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli ammi-	
	nistratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.	
	I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la Sede	
	dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per	
	la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richie-	
	dano.	
	Al superamento dei limiti previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, dovrà es-	
	sere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Setto-	
	re il Bilancio Sociale, con le stesse modalità e termini del Bilancio di eserci-	
	zio, nel rispetto delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del La-	
	voro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito in-	
	ternet dell'Associazione.	
	ARTICOLO 31	
	Scioglimento e liquidazione dell'Associazione	

[illegible]